

OGGETTO: VVAS-2023_02. Comune di Montalto di Castro - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativa al “Piano di Utilizzazione degli Arenili per finalità turistiche e ricreative (PUA)” del Comune di Montalto di Castro (VT).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- Con nota prot. n. 1742 del 16/01/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 48555 del 16/01/2023, il Comune di Montalto di Castro, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso istanza di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto;
- Con nota prot. 207543 del 23/02/2023, la scrivente Autorità Competente ha richiesto documentazione integrativa, con particolare riferimento al Rapporto Preliminare;
- Con nota prot. 10006 del 23/03/2023, acquisita con prot. 328754 del 23/03/2023, l’Autorità Procedente ha provveduto alla trasmissione del Rapporto Preliminare integrato;
- l’Autorità Competente, con nota prot. 375267 del 04/04/2023, ha integrato e comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:

Regione Lazio

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

- Area Tutela del Territorio
- Area Difesa della Costa

Regione Lazio

Direzione Regionale Ambiente

- Area Protezione e Gestione della Biodiversità
- Area Qualità dell’Ambiente

Regione Lazio

Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti

Regione Lazio

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

- Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
- Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta

Regione Lazio

Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità

- Area Sostenibilità Energetica

Regione Lazio

Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste

- Area Affari Generali e Usi Civici

Regione Lazio

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca

- Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative

Regione Lazio

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale

Ministero della Cultura

- Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

Provincia di Viterbo - Unità di Progetto Tutela del Territorio

ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Autorità ATO n.1 - LAZIO NORD

Talete S.p.A.

ASL VITERBO

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera

Direzione Marittima di Civitavecchia

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale:** nota prot. 386038 del 05/04/2023;
- **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di area vasta:** nota prot. 398701 del 11/04/2023;
- **Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della Biodiversità:** nota prot. 419255 del 17/04/2023;
- **Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:** nota prot. 432199 del 19/04/2023;
- **Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa:** nota prot. 457019 del 27/04/2023;
- **Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale:** prot. 481673 del 04/05/2023;
- **ARPA Lazio:** nota prot. 30935 del 08/05/2023, acquisita con prot. 493579 del 08/05/2023;
- **Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative:** nota prot. 746029 del 06/07/2023;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall’Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

Il Rapporto Preliminare riguarda il “Piano di Utilizzazione degli Arenili” (PUA) del Comune di Montalto di Castro (VT), redatto in attuazione della Legge Regionale 26 giugno 2015, n.8 e del Regolamento Regionale n. 19/2016.

“Il Territorio costiero del Comune di Montalto di Castro ha un’estensione di 18 Km circa; confinante a nord con La regione Toscana ed a sud con il comune di Tarquinia...”.

Il settore costiero di Montalto di Castro è stato suddiviso nel piano in “QUATTRO Ambiti Omogenei:

- **Ambito o Zona Omogenea 1 –Z01:** *(da confine comunale Nord alla confluenza dei fossi Tafone e Margherita) caratterizzato da un’area retrostante scarsamente edificata ed antropizzata, con discreta presenza di concessione di stabilimenti balneari, dove l’arenile è soggetto a notevole erosione;*

(...) Questo è l’ambito maggiormente caratterizzato da ampliamenti degli stabilimenti balneari di circa il 30% dell’attuale fronte mare; la motivazione fondamentale di questo indirizzo è posta nell’erosione della spiaggia, particolarmente importante in questo tratto. Gli ampliamenti, di fatto, non alterano quella che era la capacità ricettiva degli stabilimenti, in termini di mq di arenile realmente utilizzabili per il posizionamento degli ombrelloni.

(...) Nuovi accessi al mare: nell’attuazione del PUA in rispondenza alle norme che lo governano, in particolare il regolamento regionale 19/2016 che all’art. 13 impone un accesso alla spiaggia ogni 300 ml, sono state semplicemente analizzate quelle che erano le sentieristiche già utilizzate dai flussi turistici verso il mare e/o da quelli di tradizioni legate al trekking o alla passeggiata naturalistica, all’interno delle aree verdi poste alle spalle delle spiagge; di fatto questi varchi di previsione altro non sono che un’ordinata campionatura di quelli esistenti al fine di evitare flussi troppo disorganizzati, e con calpestii diffusi.

(...) Il breve tratto di spiaggia che si sviluppa tra il confine con la Toscana e lo stabilimento balneare “L’ombra” (c.d. 108/2020) è invece la parte della zona omogenea 1, esterno alle ZSC e dove è stato inserito l’unico nuovo stabilimento balneare in tutto il PUA, nel tratto di spiaggia più prossimo all’unica strada carrabile che arriva al mare in questo ambito.

- **Ambito o Zona Omogenea 2 – Z02:** *(da confine con Z.O. 1 fino alla foce del fiume Flora), caratterizzato dalla presenza nella zona retrostante della centrale termoelettrica Enel e di un’ampia area privata, che contraddistingue l’arenile per una difficile accessibilità.*

(...) Questo ambito può essere idealmente scomposto in due parti:

■ *la prima (quella in corrispondenza della centrale Enel) ricadente nella ZSC IT6010018 e prospiciente la ZSC marina IT6000001;*

■ *la seconda (quella verso il fiume Flora) non interferente con le ZSC L’ambito tutto si caratterizza, allo stato attuale, per un’estesa spiaggia libera priva di alcun servizio, dovuto fondamentalmente alla difficoltà di accedere in queste aree per la presenza di due elementi prioritari:*

■ *la centrale Enel a nord (minoritario)*

■ un'ampia area di proprietà privata a ridosso del mare, dove non sarà possibile prevedere nulla (accessi, sentieri pubblici etc) se non di indirizzo a ridosso dei fossi esistenti, al fine sempre di agevolare l'utilizzo di questo ampio tratto di spiaggia, non molto lontano da Montalto Marina, ma praticamente inaccessibilità.

(...) In questo tratto, che si sviluppa per circa 6,3 km, sono previsti 4 punti di ormeggio. E' da evidenziare come internamente alla ZSC terrestre è previsto solo un punto di ormeggio (quello posto più a Nord dell'ambito), mentre all'esterno del perimetro della ZSC, ai 3 punti di ormeggio sono stati affiancati altrettanti Esercizio di Ristorazione (ER), piccoli manufatti di facile rimozione, che hanno la funzione di integrare l'attività legata all'ormeggio con possibilità di piccoli servizi (spaccio e bagni) dai fruitori di mare e di terra.

(...) Per quanto concerne i nuovi accessi da terra... Anche qui, come nell'ambito 1, verranno utilizzati i sentieri ad oggi utilizzati dai camminatori ed amanti di queste spiagge solitarie.

- **Ambito o Zona Omogenea 3 – ZO3:** (Montalto Marina) caratterizzato invece dalla forte antropizzazione delle sue spiagge (questo è l'ambito con maggior presenza di arenile in concessione) servito dalle infrastrutture principali: energia elettrica, acqua potabile e fognature comunali, con le aree limitrofe retrostanti pesantemente edificate.

(...) Zona caratterizzata, oltre che dall'assenza di ZSC, dalla densa presenza di concessione demaniali, quasi interamente a destinazione "stabilimento balneare", essendo la parte dal carattere più cittadino del litorale osservato e facilmente accessibile con le auto dell'intero tratto di costa di Montalto.

- **Ambito o Zona Omogenea 4 – ZO4:** caratterizzato dalla presenza di arenili in concessione alternati a spiagge libere, fino al confine con il comune di Tarquinia.

(...) In analogia con l'ambito omogeneo 1, questo tratto caratterizzato da ZSC terrestri e ZSC marine, vede l'ampliamento del fronte mare di alcuni stabilimenti balneari in presenza di erosione marina, lasciando inalterato di fatto la superficie realmente utilizzabile dalla concessione. Il progetto prevede inoltre l'individuazione di nuove 3 spiagge libere con servizi sportivi...

Anche in questo tratto sud di Montalto, caratterizzato da pochi concessione e servizi per la spiaggia, dovuto anche qui alla non facile raggiungibilità dei lidi, ed al fine di tutelare la Posidonia a mare sono stati previsti punti di ormeggio questa volta localizzati in adiacenza a strutture balneari già esistenti, volti una organizzata protezione delle ZSC marine così come pure richiamati dalle azioni da incentivare nelle misure di conservazione delle stesse. Infine, anche in questo caso, i nuovi accessi al mare ricalcano percorsi e sentieri già esistenti, da utilizzare in maniera pubblica, vedi ad esempio il sentiero che dal "Camping Village la California" arriva alla spiaggia.

(...) Obiettivo primario del PUA è quello di disciplinare uso e la funzione della spiaggia disponibile compatibilmente con gli strumenti di pianificazione vigenti e il quadro vincolistico evidenziando eventuali problematiche di carattere idrogeologico e geomorfologico presenti".

Di seguito si riportano gli obiettivi del Piano:

"a) Costituire un quadro regolamentare per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista ambientale e paesaggistico, per attività con fini turistico-ricreativi;

b) Riquilibrare e sviluppare l'offerta dei servizi, favorendo l'innovazione tecnologica anche di fonti di energia rinnovabile, l'utilizzo di materiali eco-compatibili e di facile rimozione;

c) Pianificare funzioni e usi della spiaggia in modo integrato alle pianificate trasformazioni urbane ed in particolare alla mobilità lenta prevista dalla Ciclovia Tirrenica e dalla rete ciclabile locale e della sentieristica esistente.

d) in rispondenza a quelle che sono le prescrizioni dei due ZSC di terra più prossimi al mare “Litorale a NW della foce del Flora” (IT6010018) e “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (IT6010027), che prescrivono l’obbligo di adeguare i camminamenti di accesso alla spiaggia esistenti e la restrizione obbligatoria dell’accesso alla spiaggia mediante appositi camminamenti, con fruizione libera degli spazi circostanti solo nella fascia compresa tra la zona dunale e la riva bagnata, il presente PUA ha riconosciuto e regolato all’interno dell’esistente sentieristica retrodunale e dei varchi esistenti ma non cartograficizzati nelle tavole del PUA precedente, questi accessi, in armonia con le norme ed obblighi delle norme ZCS, accessi indicati come “nuovi varchi a mare” nelle tavole di progetto se riferiti appunto alla precedente cartografia PUA;

e) i nuovi punti di ormeggio, rientrano tra le azioni da incentivare nelle misure di conservazione degli ZSC marini (IT6000001 – fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Flora; IT6000002 fondali antistanti Punta Morelle), così da garantire un approccio alle spiagge, con particolare riguardo al tratto scarsamente accessibile da terra (per l’interdizione dovuta alla presenza della centrale Enel e di estese aree private), ordinato e governabile, rispetto a quanto attualmente accade. Tra gli interventi da incentivare, sono infatti l’individuazione di zone di ancoraggio libero delimitate da boe in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1120 (Praterie di Poseidonia) e 1170 (Scogliere)

f) In presenza dei fenomeni erosivi costieri, particolarmente evidenti a nord (ambito 1) e sud (ambito 4) si avranno ampliamenti del fronte mare in concessione demaniale marittima esistenti tale che da rimanere inalterata la consistenza delle superfici oggi concesse in conseguenza della riduzione della profondità utile di arenile.

g) In attuazione con le disposizioni dei ZSC presenti, sarà incentivata l’educazione ambientale con particolare attenzione alla posidonia oceanica ed alla tutela della biodiversità ed alla prevenzione di qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce dell’ecosistema marino;

h) Saranno altresì incentivate, volontarie campagne effettuate da volontari di rifiuti ed inerti lunghe le coste, in particolar modo quelle prospicienti i ZSC marini, come previsto dalle stesse norme di tutela di questi ambiti.

i) L’ambito di analisi del PUA, inoltre, sarà limitato alla fruizione della sola fascia ricompresa tra la zona dunale e la riva bagnata, così come prescritto dai ZSC di terra, e nessuna nuova attività e strutture connesse alla fruizione turistica caratterizzerà in alcun modo gli ambiti dunali e retrodunali;

j) Incentivare la qualità dei servizi delle spiagge tale che possano garantire una frequentazione degli impianti nei periodi oltre la stagione estiva consentendo la fruizione e l’uso durante tutto l’arco dell’anno per la maggiore estensione della costiera possibile;

(...) Relativamente alla Destagionalizzazione il PUA adottato rimanda a successivi provvedimenti relativi alla disciplina della stagionalità turistica ricreativa al fine di una opportuna compatibilità tra questo, il piano del commercio, della mobilità sostenibile, la realizzanda Ciclovia Tirrenica, la conclusione dei lavori in corso per la messa in sicurezza idraulica delle aree della foce del corpo idrico di Marina di Montalto.

Per quanto di competenza comunale, ad oggi non sono presenti significative attività turistiche ricreative oltre la stagione balneare in quanto i flussi turistici sono concentrati nel solo periodo estivo e comunque, anche nel picco stagionale, gli stabilimenti balneari sono in gran parte utilizzati dai residenti stagionali nelle aree urbanizzate di Marina di Montalto...”.

Di seguito si riportano le tabelle estrapolate dal Rapporto Preliminare relative alla verifica della fruibilità dell'arenile complessiva e per i diversi ambiti omogenei individuati:

verifica della fruibilità del 50% dell'arenile di propria competenza	
Line di Costa Naturale bassa del Comune di Montalto	ml 17037
50 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI	ml 8518.5
Fronte mare occupato da concessioni demaniali	ml 3033.09
arenile attualmente a libera fruizione	ml 14033.91 > del 50% minimo (8518.5)

verifica della fruibilità del 20% dell'arenile di propria competenza – Zona Omogenea 1	
Line di Costa Naturale bassa ZTO 1	ml 5100
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI	ml 1020
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 1	MI 1207.19
arenile attualmente a libera fruizione	MI 3892.81 > del 20% minimo 1020)

verifica della fruibilità del 20% dell'arenile di propria competenza – Zona Omogenea 2	
Line di Costa Naturale bassa ZTO 2	ml 5967
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI	ml 1193.4
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 2	MI 170
arenile attualmente a libera fruizione	MI 5797 > del 20% minimo (1193.4)

verifica della fruibilità del 20% dell'arenile di propria competenza – Zona Omogenea 3	
Line di Costa Naturale bassa ZTO 3	ml 1495
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI	ml 299
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 3	MI 650.9
arenile attualmente a libera fruizione	MI 844.10 > del 20% minimo (299)

verifica della fruibilità del 20% dell'arenile di propria competenza – Zona Omogenea 4	
Line di Costa Naturale bassa ZTO 4	ml 4475
20 % minimo LIBERA O LIBERA CON SERVIZI	ml 895
Fronte mare occupato da concessioni demaniali nella ZTO 4	ml 1005
arenile attualmente a libera fruizione	MI 3470 > del 20% minimo (895)

Complessivamente, le nuove concessioni per il tratto costiero in esame consistono in:

- Zona Omogenea 1: n°2 Spiagge libere con servizi (SLS), n°1 Stabilimento balneare (SB), n°2 Spiagge libere con servizi dedicate ad attività sportive (SLSS), n°1 punto d'ormeggio (PO) e 9 nuovi accessi al mare.
- Zona Omogenea 2: n°2 SLSS, n°4 PO, n°3 Esercizi di ristorazione (ER) e 2 nuovi varchi di accesso al mare.
- Zona Omogenea 3: n°2 SLS e n°1 PO.
- Zona Omogenea 4: n°2 SLS, n°3 SLSS, n°2 PO, 2 nuovi varchi di accesso al mare e ampliamento del fronte mare di alcuni stabilimenti balneari esistenti.

VERIFICATO che nella fascia costiera di Montalto di Castro sono presenti siti della Rete Natura 2000 marini, come di seguito elencato:

- Zone Speciali di Conservazione (ZSC) denominate IT 6010018 "Litorale a NW della foce del Fiora", IT 6010019 "Pian dei Cangani", IT6010027 "Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro";
- ZSC marine IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" e IT6000002 "Fondali antistanti Punta Morelle";

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare contiene una Scheda di Screening per la Valutazione di Incidenza;

VERIFICATO che, secondo la pianificazione sovraordinata il Piano è inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

Il RP inquadra l'area secondo quanto riportato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 (BURL n. 56 - S.O. n. 2 del 10/06/2021). Come da ricognizione dell'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta, il quadro vincolistico a livello paesaggistico è il seguente:

“Stralcio della Tav. B 12 - 353 “Beni Paesaggistici” del PTPR - Zona Omogenea 1

- D.M. 19.01.1977 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera” cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- D.M. 22.05.1985 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera - integrazione” cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto corso d'acqua “Fiume Chiarone” cod. vincolo c056_0541, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto corso d'acqua “Canale Mola Marzola - Fossetta” cod. vincolo c059_0381, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto corso d'acqua “Fosso del Taffone” cod. vincolo c059_0553, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Protezione delle fasce costiere marittime cod. vincolo a056035_01, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. A 12 - 353 “Sistemi ed ambiti del Paesaggio” del PTPR - Zona Omogenea 1

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. B 12 - 353 “Beni Paesaggistici” del PTPR - Zona Omogenea 2

- D.M. 19.01.1977 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera” cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- D.M. 22.05.1985 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera - integrazione” cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto del corso d'acqua “Fosso del Taffone” cod. vincolo c059_0553, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto del corso d'acqua “Fiume Fiora” cod. vincolo c059_0539, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Protezione delle fasce costiere marittime cod. vincolo a056035_01, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;
- Protezione delle fasce lacuali cod. vincolo b056035_02, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 35 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. A 12 - 353 “Sistemi ed ambiti del Paesaggio” del PTPR - Zona Omogenea 2

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. B 12 - 353 “Beni Paesaggistici” del PTPR - Zona Omogenea 3

- D.M. 19.01.1977 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera” cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- D.M. 22.05.1985 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera - integrazione” cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto del corso d'acqua “Fiume Fiora” cod. vincolo c059_0539, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;
- Fascia di rispetto del corso d'acqua “Fosso Sanguinaro” cod. vincolo c059_0513, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle fasce costiere marittime cod. vincolo a056035_01, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. A 12 - 353 “Sistemi ed ambiti del Paesaggio” del PTPR - Zona Omogenea 3

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. B 12 - 353 “Beni Paesaggistici” del PTPR - Zona Omogenea 4/1

- D.M. 19.01.1977 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera” cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- D.M. 22.05.1985 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera - integrazione” cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- Fascia di rispetto del corso d’acqua “Fosso Sanguinaro” cod. vincolo c059_0513, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle fasce costiere marittime cod. vincolo a056035_01, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

- Area archeologica cod. vincolo m056_0014, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 42 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. A 12 - 353 “Sistemi ed ambiti del Paesaggio” del PTPR - Zona Omogenea 4/1

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. B 12 - 353 “Beni Paesaggistici” del PTPR - Zona Omogenea 4/2

- D.M. 19.01.1977 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera” cod. vincolo cd 056_029, art. 134 comma 1 lett. a) del D. Lgs 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- D.M. 22.05.1985 - “Montalto di Castro, Tarquinia: fascia costiera - integrazione” cod. vincolo cd 056_038, art. 134 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 - art. 8 delle Norme del PTPR;

- Fascia di rispetto del corso d’acqua “Fiume Arrone” cod. vincolo c059_0514, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 36 delle Norme del PTPR;

- Protezione delle fasce costiere marittime cod. vincolo a056035_01, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 34 delle Norme del PTPR;

- Area archeologica cod. vincolo m056_0014, art. 134 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 42/2004 - artt. 9 e 42 delle Norme del PTPR;

Stralcio della Tav. A 12 - 353 “Sistemi ed ambiti del Paesaggio” del PTPR - Zona Omogenea 4/2

- Paesaggio Naturale - art. 22 delle Norme del PTPR;

Piano Territoriale Paesistico Generale (PTPG) della provincia di Viterbo:

Il PTPG per il settore in esame nella Tav. 1.4.1 “Quadro conoscitivo ambientale” oltre ad individuare i siti della Rete Natura 2000 segnala la presenza dell’Area protetta di interesse provinciale denominata Vt1 “Litorale viterbese”.

Piano di Assetto idrogeologico (PAI):

Come evidenziato nel RP in base al Piano di assetto idrogeologico regionale adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n.17 del 04/04/2012 e s.m.i., aggiornato al mese di novembre 2021, è presente nelle aree circostanti alle sponde del Fiume Fiora una zona caratterizzata da rischio di alluvione elevato, con livelli di inondazione “P.I. 3” e “P.I. 4”.

Piano risanamento qualità dell’aria (PRQA):

Da verifica con il PRQA, a seguito degli aggiornamenti avvenuti con D.G.R. 15 marzo 2022, n. 119, il Comune di Montalto di Castro risulta classificato nella zona IT1218 – Zona Litoranea 2021 e gli viene attribuita la classe complessiva 4.

Piano regionale di tutela delle acque (PTAR):

A seguito di verifica con il PTAR approvato con D.C.R. del 23 novembre 2018 n.18 risulta che il territorio del Comune di Montalto di Castro ricade nei bacini idrografici n. 1 Chiarone – Tafone, n. 2 Fiora, n. 3 Fiora – Arrone Nord e n. 4 Arrone Nord. Come evidenziato da ARPA Lazio inoltre *“nell’area oggetto del PUA ricadono i sottobacini afferenti ai corpi idrici Fosso del Tafone 2, Fiume Fiora 2 e Torrente Arrone 2”*.

Piano Regolatore Generale (P.R.G.):

Nel RP viene riportato che il P.R.G. vigente del Comune di Montalto di Castro è quello *“approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4248 del 24.11.1974, successivamente sono state approvate con modifiche e prescrizioni e condizioni la Variante Generale al PRG denominata “Revisione e aggiornamento della Variante Generale al PRG vigente” approvata con DGR n°118 del 26/02/2018... La fascia costiera demaniale non risulta avere una specifica disciplina di riferimento nel P.R.G. vigente, in quanto area demaniale marittima...*

Nel tratto dell'arenile in zona Montalto Marina, nel punto di sbocco a mare del fosso del Sanguinaro, l'individuazione di un'area a pericolosità idraulica molto elevata preclude la possibilità di procedere a nuove edificazioni fino al completamento delle opere in corso d'opera di messa in sicurezza idraulica della sponda sinistra”.

CONSIDERATO che per il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) è stata espletata una procedura di VAS ex artt. 13-18 d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale del PUAR contiene un focus su Montalto di Castro nel quale viene riportato tra le altre cose che:

“INDICAZIONI

- Qualora nei mesi di maggio - agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di Tartaruga marina in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia Costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di Recupero della Tartaruga marina (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di Tartaruga marina sarebbe opportuno evitare l'uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.

- Nell'eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza.

*- Interventi prioritari ex D.G.R. n. 74 del 12 febbraio 2019
Intervento (programmazione 2019-2021): opere di difesa della costa
Località: Paiete – Marina di Pescia Romana e altri tratti*

FRUIZIONE

Tutta la fascia costiera ricadente nel Comune di Montalto di Castro è liberamente fruibile per la balneazione. La gestione dell'intero arenile è stata conferita al Comune ad eccezione di un'area in Montalto Marina utilizzata dalla Base logistica C.A.L.E. di Viterbo a fini istituzionali. La foce del Fiume Fiora, al confine con il Comune di Tarquinia, è classificata come "Area di preminente interesse nazionale in relazione alle esigenze della navigazione marittima" ai sensi del D.P.C.M. 21/12/1995.

Viabilità di accesso: La rete di comunicazione locale è costituita da un sistema di assi longitudinali, di collegamento Aurelia/Costa, e trasversali, di collegamento parallele all'arenile. Le strade longitudinali o "di penetrazione" più efficienti sia per ampiezza che per struttura stradale sono: — Strada della Marina che collega

Montalto Capoluogo a Montalto Marina. — La strada delle "Graticciare" che collega la S.S. Aurelia con l'omonima località sull'arenile, intersecando la strada provinciale del "Chiarone";

— La strada delle "Murelle" che collega la S.S. Aurelia con l'omonima località sull'arenile. — La strada Comunale di Querciabella che collega sempre l'Aurelia con la località "Pescia Marina".

Strade interpoderali assicurano il collegamento trasversale della zona costiera sia nel tratto di "Pescia Romana che in quello di Montalto di Castro". La principale trasversale nel tratto di Pescia Romana è: — Strada della Perazzeta, che collega strada delle Graticciare a strada di Querciabella nel territorio di Pescia Romana; Nel tratto di Montalto di Castro è: — Strada Litoranea che collega Strada della Marina a Strada delle Murelle Nella zona di Montalto Marina tutto l'arenile è servito dalla strada lungomare che lo costeggia. In questa località quindi non vi sono particolari problemi per l'accesso.

Parcheggi: Si parte dalla zona più a nord del territorio e precisamente da Loc. Graticciare. Nella zona esiste un solo parcheggio pubblico insufficiente nella stagione estiva. Vengono pertanto attivati due parcheggi a carattere stagionale. Nella zona di Marina di Pescia Romana esiste un solo piccolo parcheggio pubblico, anch'esso insufficiente. Pertanto nella stagione estiva, viene attivato da un privato un parcheggio stagionale. Nella zona di Montalto Marina esiste un buon numero di parcheggi sia pubblici che a pagamento quali: P.le del Pescatore, P.le Vetulonia, P.le Tirreno, P.le del Tombolo, Piazzale del Palombaro, parcheggio pineta Via Tevere, nonché aree a parcheggio lungomare Harmine e strada interne.

Accessi al mare: Insufficienti gli accessi al mare in località Pescia Romana e in quello della zona delle "Murelle". Il tratto del litorale dal Fosso del Tafone al Fiume Fiora è occupato dalla Centrale Termoelettrica dell'ENEL e da una vasta tenuta agricola che precludono l'accessibilità e di conseguenza la fruibilità della spiaggia, rendendo possibile l'accesso solo dal mare. Nella zona di Montalto Marina in considerazione della presenza delle strade che corrono prospicienti all'arenile non vi sono per tutta la fascia comunale problemi di accesso. Nella zona compresa tra il Fosso del Sanguinaro ed il torrente Arrone, occupata da proprietà privata che preclude la fruibilità, l'unico accesso libero e percorribile è dato da Via delle Murelle.

RICHIAMATO il parere motivato sul PUAR espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;

TENUTO CONTO che il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative della Regione Lazio (PUAR) fornisce al cap. 4 specifici indirizzi ai Comuni per l'elaborazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili Comunale, richiamando la L.R. 8/2015 in cui viene precisato che l'ambito di riferimento per i Comuni nell'elaborazione dei PUA è rappresentato dal solo arenile di propria competenza;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

L'Autorità di Bacino osserva che "nel piano e nelle relative norme tecniche di attuazione (NTA) sono consentiti nuovi volumi ed ampliamenti in aree individuate a pericolo inondazione e rischio R4 pertanto si ritiene opportuno che le NTA del piano siano adeguate alle NTA dei piani di seguito riportati:

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.67 del 05 luglio 2006 (B.U.R.T. n.32 del 09 agosto 2006) e con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.20 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n.39 del 21 Agosto 2012);

- P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico redatto dalla Regione Lazio ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012.

Per quanto sopra, si fa presente che è necessario integrare la documentazione sopra descritta per permettere la valutazione da parte di questa Autorità di Bacino".

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Pianificazione Paesaggistica e di Area vasta

L'Area regionale evidenzia i seguenti aspetti: *"(...) preme evidenziare l'obbligatorietà alla conformità del presente Piano alla disciplina dettata dalla pianificazione paesaggistica sovraordinata, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 145 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. che, al comma 3, dispone: "le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico..."*;

in considerazione, altresì, del fatto che in presenza dei vincoli dichiarativi, come si evince nella Tav. B, che interessano l'intera porzione costiera, trovano applicazione i regimi di tutela dei Paesaggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 delle Norme del PTPR.

Ad integrazione di quanto sopra esposto, relativamente a quanto disciplinato nelle NTA del presente PUA, nello specifico, "le caratteristiche strutturali e dimensionali dei manufatti dovranno essere conformi alla normativa urbanistica, paesaggistica e al regime di tutela vigente in ciascuna area di competenza", a tal proposito, si ritiene opportuno specificare che tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alla disciplina del PTPR, quale strumento di pianificazione sovraordinata e, pertanto, ogni intervento di modificazione allo stato dei luoghi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., dovrà essere subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

Altresì:

relativamente al quadro pianificatorio di riferimento, a pag. 6 della Relazione generale:

- non risulta citato il PTRG, adottato, ai sensi dell'art. 62 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., con Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2000, n. 2581 e pubblicato sul B.U.R.L. del 20 febbraio 2001, n. 5, S.O. n. 6, quale strumento di definizione degli obiettivi generali e specifici delle politiche regionali per il territorio, dei programmi e dei piani di settore aventi rilevanza territoriale, nonché degli interventi di interesse regionale;

- i riferimenti relativi all'approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Viterbo non risultano corretti. A tal proposito, si ritiene opportuno fornire il corretto riferimento di approvazione del PTPG, avvenuto, ai sensi della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e ss.mm.ii., con Deliberazione del Consiglio Provinciale 28 dicembre 2008, n. 105, pubblicata sul BURL del 7 marzo 2008, n. 9, Supplemento Ordinario n. 16".

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

La struttura regionale comunica quanto segue:

"(...) fermo restando che gli interventi previsti dal PUA, come indicato nel Rapporto Preliminare, nel Disciplinare tecnico e nei relativi allegati, sono sinteticamente descrivibili come attrezzature "di facile rimozione e di basso impatto ambientale", potranno essere installate comunque nei limiti delle prescrizioni di cui alle norme di PTPR, quale strumento di pianificazione sovraordinata, in particolare per la localizzazione nell'ambito delle fasce costiere marittime, delle coste dei laghi, dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua, delle aree boscate e delle aree di interesse archeologico.

Il PUA dovrà garantire il rispetto delle emergenze naturalistiche consentendo la contestuale fruizione degli arenili e garantendo anche idonei accessi dalle zone urbanizzate interne; l'installazione dei manufatti, in attuazione del PUA, sarà sottoposta agli obblighi nulla osta, pareri e autorizzazioni degli Enti competenti in particolare ex art.146 del DLgs 42/2004 con parere della Soprintendenza archeologica nell'area d'interesse archeologico limitatamente alle eventuali nuove installazioni... in considerazione della preliminare valutazione della conformità della proposta alla disciplina d'uso e di tutela paesaggistica e fatta salva ogni limitazione derivante dalle stesse, si ritiene che gli interventi descritti nel Rapporto Preliminare non comportino significativi

impatti dal punto di vista ambientale; si ritiene altresì di non dovere esprimere sotto il profilo urbanistico particolari osservazioni dal momento che il PUA è uno strumento regolamentare e non urbanistico e si affianca alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ai quali gli interventi dovranno essere conformi”.

Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale

La Soprintendenza nel proprio parere osserva che:

“(...) Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, preso atto di quanto in oggetto, considerato quanto contenuto nel "Rapporto Preliminare, atteso che l'area in oggetto è sottoposta a tutela paesaggistica, si ritiene che l'attuazione del PUA possa comportare un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. In particolare:

-non risultano sufficientemente chiariti i criteri alla base della suddivisione nel quattro ambiti omogenei, i quali in realtà hanno caratteristiche fortemente differenziate a livello paesaggistico.

-le opere relative alla realizzazione delle nuove aree per la balneazione e dei servizi annessi, gli ampliamenti degli stabilimenti esistenti fino ad un limite massimo del 30% e la realizzazione della nuova viabilità di accesso da prevedersi in ambiti di altissimo pregio paesaggistico, potrebbero risultare in contrasto con i valori paesaggistici riconosciuti ed attualmente ancora caratterizzanti le aree in esame;

-gli obiettivi contenuti nel rapporto preliminare, in particolare In relazione all'incentivazione dello qualità del servizi delle spiagge tale che possano garantire una frequentazione degli impianti nei periodi oltre la stagione estiva consentendo la fruizione e l'uso durante tutto l'arco dell'anno per la maggiore estensione della costiero possibile non risultano sufficientemente sostenuti dalla valutazione fra gli stessi obiettivi e la tutela del valore paesaggistico delle aree in esame, né messi in rapporto agli effettivi flussi di frequentazione turistica durante la stagione invernale;

-non risultano completamente risolte ed esaustive le previsioni relative alla eventuale destagionalizzazione di manufatti, anch'essi fortemente differenziati per tipologie e dimensioni, che attualmente insistono in aree vincolate a livello paesaggistico ed identificate in contesti di paesaggio naturale; allo stesso modo non risulta sufficientemente chiara e dettagliata la definizione del livello di "facile rimozione" in relazione alla previsione dei criteri per la destagionalizzazione;

-non risultano completamente risolte ed esaustive le previsioni derivanti dalla destagionalizzazione dei punti di ormeggio, con particolare attenzione rispetto alle interferenze con ambiti tutelati paesaggisticamente;

Per quanto concerne gli aspetti archeologici, si rileva che le aree oggetto della procedura sono interessate da vincoli archeologici (Area archeologica "Le Murelle, DM 05.08.1985) o prossime ad aree identificate come "zone di interesse archeologico" ai sensi dell'art.142, c.1, l. m (come anche rappresentato dal PTPR, tav.B) e che le previsioni del rapporto preliminare non tengono conto degli esiti relativi all'attuazione degli obiettivi riportati con la tutela di aree ritenute di particolare interesse anche per la compresenza fra alcune emergenze archeologiche e le componenti caratterizzanti il paesaggio.

Si ritiene pertanto che gli aspetti sopra riportati debbano essere ulteriormente approfonditi, e che i contenuti del rapporto preliminare non risultano adeguati rispetto alle necessità di tutela delle aree interessate. Atteso pertanto che le aree in oggetto, risultano sensibili sia da un punto di vista paesaggistico che archeologico, si ritiene che l'attuazione dell'opera in oggetto possa comportare un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e pertanto si ritiene necessaria l'assoggettabilità dell'intervento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ove ci si riserva di esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità delle opere rispetto ad eventuali diverse valenze culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al momento non considerate”.

La struttura regionale competente per la Valutazione di incidenza ha espresso quanto segue: “(...) **RITENUTO** di dover evidenziare alcune criticità derivanti dalle previsioni del PUA affrontate in modo insoddisfacente nel Rapporto Preliminare e in particolare nel capitolo dedicato allo Screening di Valutazione di Incidenza, di seguito meglio specificate (col testo sottolineato si esprimono commenti e valutazioni):

1. Ampliamenti di stabilimenti balneari esistenti in presenza dei fenomeni erosivi costieri, a nord (ambito 1) e sud (ambito 4) al fine di rimanere inalterata la consistenza delle superfici oggi concesse in conseguenza della riduzione della profondità utile di arenile. La scelta di ampliare le superfici in concessione agli stabilimenti preesistenti, a fronte di una superficie utile di arenile ridottasi a causa dell’erosione agente sulla profondità della spiaggia, di fatto mantiene un carico antropico inalterato che si traduce, in riferimento alle sensibilità degli habitat dunali e retrodunali motivo di designazione delle ZSC in argomento, con un aumento delle pressioni e delle minacce a carico dei suddetti habitat.

2. Nuovi punti di ormeggio. Nonostante i nuovi punti di ormeggio, da realizzare con “campi boa” collegati con tender di servizio o similari alla spiaggia saranno posti al di fuori delle ZSC marine, senza alcuna interferenza con i fondali in queste ricompresi, e tali punti determineranno un ancoraggio più ordinato e governabile di quanto attualmente accada, molto probabilmente risulteranno anche luoghi di attrazione per i natanti con incremento del traffico nautico di fronte alle spiagge del Comune di Montalto; inoltre resta da approfondire il quadro conoscitivo alla base del fabbisogno degli stessi e della loro localizzazione, in particolare del primo e del quinto punto ormeggio da nord.

3. Nuovi varchi a mare, ovvero quelli non cartografati nelle tavole del PUA precedente e ricogniti tra gli esistenti e riportati nelle nuove tavole di progetto. Gli accessi in argomento, in quanto riferiti a camminamenti, tracce di sentiero, percorsi di ampiezza, dimensioni, localizzazione e contestualizzazione ambientale, seppur preesistenti, molto eterogenei, necessitano di una verifica caso per caso prima di assumerli nel PUA quali espressione dell’ottemperanza alle Misure di Conservazione delle ZSC “Litorale a NW della foce del Flora” (IT6010018) e “Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro” (IT6010027). Infatti alcuni dei percorsi esistenti potrebbero risultare attraversanti porzioni di habitat dunale e retrodunale per la conservazione dei quali potrebbe risultare opportuno la loro interdizione e successiva rinaturalizzazione.

RITENUTO di non poter escludere in questa fase di screening la possibilità di sussistenza di incidenze indirette su habitat e specie tutelati dai citati Siti Natura 2000, anche in considerazione del livello di indeterminatezza di alcuni aspetti progettuali del Piano;

VERIFICATO che le informazioni riportate nel Rapporto Preliminare non affrontino in maniera sufficientemente approfondita ed esaustiva le criticità sopra esposte, né riferiscono alcuna valutazione sullo stato di conservazione dei Siti Natura 2000 interferiti;

RITENUTO pertanto di dover richiedere di approfondire le informazioni e le considerazioni sulle incidenze anche indirette sugli obiettivi di conservazioni dei Siti Natura 2000 precedentemente citati, analizzando con maggior dettaglio le previsioni del Piano in argomento e il loro rapporto con le esigenze di conservazione di habitat, specie e habitat di specie anche potenzialmente interferiti, fermo restando la necessità di sottoporre ad autonoma procedura di Valutazione di Incidenza le singole proposte progettuali in fase esecutiva.

Tutto ciò premesso

Si comunica che, per quanto di competenza della scrivente Area in materia di Valutazione di Incidenza, il Piano in oggetto sia da assoggettare alla procedura di Valutazione appropriata di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997. Si invita pertanto per la redazione dello “Studio di Incidenza” a fare riferimento alle indicazioni contenute al cap. 3.2 dell’Allegato A della DGR n. 398/2022 relativa alle Linee Guida per la Valutazione di Incidenza nella Regione Lazio.

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo – Area Difesa della Costa

La struttura regionale per quanto di propria competenza comunica che *“si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:*

- per quanto riguarda gli accessi al litorale interessato, previsti e non dal Piano in argomento: gli stessi dovranno essere adeguati (in numero e dimensioni) e regolamentati in misura sufficiente a garantire l'accesso e l'operatività dei mezzi utilizzati per gli eventuali interventi di difesa costiera (ivi compreso il possibile ripascimento del litorale) e/o per le attività di manutenzione ordinaria, soprattutto in prossimità delle zone di rilevata forte erosione;

- per quanto concerne il fenomeno erosivo, su tutti i tratti di litorale individuati nella cartografia attuale del P.U.A. in esame è necessario un attento monitoraggio da parte dell'Amministrazione comunale di Montalto di Castro (VT), con aggiornamento costante dei relativi dati, anche in seguito all'approvazione del P.U.A. e all'attuazione dello stesso;

- per la necessità dell'istallazione di eventuali strutture temporanee previste nel citato PUA si raccomanda comunque, per una effettiva difesa dell'arenile, che sia verificato dall'Amministrazione, il posizionamento delle stesse rispetto alla linea di riva al fine di scongiurare l'interferenza con la dinamica costiera e di tenere conto dello stato di erosione locale nel tratto interessato da eventuali concessioni.

Inoltre, considerato che:

- in tutti gli Ambiti, fatta eccezione del tratto di litorale di Montalto Marina, si rileva la presenza di un sistema Dunale di rilevante importanza ecologico/ambientale che nasce dalla particolarità delle comunità vegetali caratteristiche che ne consentono il consolidamento e l'accrescimento;

- la Duna Costiera è un habitat unico anche dal punto di vista faunistico e il suo accrescimento è una risorsa che può ridurre notevolmente l'erosione costiera.

Si ritiene opportuno mantenere questi tratti di litorali all'interno dei relativi ambiti, in uno stato di conservazione più naturale possibile, prevedendo un sistema di accessi adeguati attraverso percorsi dedicati, al fine di consentire la fruizione delle aree, caratterizzate da particolare pregio naturalistico, senza causare danni e/o impatti significativi”.

ARPA Lazio

L'Agenzia regionale per le diverse componenti ambientali analizzate evidenzia quanto segue:

“ARIA: (...) Nel quadro di una situazione favorevole della classificazione di qualità dell'aria del Comune di Montalto di Castro, va in ogni caso rilevato che alcune azioni del PUA potrebbero incrementare il flusso turistico dell'area in esame, in particolare nella stagione estiva, e di conseguenza potrà esserci un aumento del traffico veicolare che può generare degli impatti sullo stato della qualità dell'aria. Sarebbe stato, quindi, opportuno presentare nel R.P., per valutare al meglio l'impatto che il PUA genera sulla matrice aria, una stima quantitativa dei livelli di traffico nell'area oggetto d'esame. Tenuto conto di quanto sopra riportato e preso atto di quanto scritto nel R.P., si ritiene che il PUA non sia tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria se verranno effettuate azioni di mitigazione che garantiscono la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l'impiego di fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l'apporto solare, e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria indicati nel PRQA vigente.

RISORSE IDRICHE. (...) In particolare per lo stato ecologico, dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque.

(...) Per quanto riguarda il sistema di depurazione nella zona interessata dall'intervento, si evidenzia che, a quanto risulta dalle cartografie in possesso di ARPA Lazio, per quanto concerne l'infrastrutturazione del sistema

di depurazione, il territorio comunale è collegato al “Depuratore urbano Montalto di Castro”, mentre il territorio della frazione Pescia Romana è collegato al “Depuratore urbano Frazione Pescia Romana”. Secondo i dati in possesso di ARPA Lazio, la capacità depurativa del “Depuratore urbano Montalto di Castro” è di 30000 abitanti equivalenti (AE), mentre il numero di abitanti equivalenti totali urbani (AETU), ossia la somma della popolazione residente e di quella equivalente fluttuante stagionale e giornaliera, risulta essere di 13515 abitanti. Il “Depuratore urbano Frazione Pescia Romana”, invece, ha una capacità depurativa di 4000 abitanti equivalenti (AE), a fronte di 1716 abitanti equivalenti totali urbani (AETU).

SUOLO. (...) Il comune di Montalto di Castro ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie di competenza amministrativa pari al 7,3%, corrispondente a circa 1383,15 ha di superficie di suolo consumato per l'anno 2021.

(...) Proseguendo nell'analisi della suddetta componente ambientale, gli interventi proposti dal PUA (stabilimenti balneari, servizi sportivi e ricreativi, ecc.) potrebbero determinare un aumento del consumo del suolo. Tuttavia si evidenzia che a pag. 39 del R.P. è sottolineato che i potenziali effetti del consumo di suolo sono trascurabili, in quanto si tratterebbe di un “uso razionale e limitato del suolo, con opere di facile rimozione”. Ad ogni modo si ritiene che il PUA, in relazione al cambiamento dell'uso del suolo e al rispettivo grado di impermeabilizzazione, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RIFIUTI. (...) Per quanto riguarda la matrice rifiuti, i dati riferiti alla raccolta differenziata nel 2021, relativa al comune di Montalto di Castro, mostrano un trend positivo rispetto ai tre anni precedenti e una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,06%... Si sottolinea che gli interventi previsti dal PUA potrebbero portare ad un aumento, soprattutto nella stagione estiva, del numero di presenze giornaliere nelle aree oggetto degli interventi e conseguentemente ad una maggiore produzione di rifiuti urbani, o ad essi assimilabili, che dovrà essere gestita in conformità con gli obiettivi del recupero e del riciclo, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116.

RUMORE. Per la matrice rumore, in base alle informazioni in possesso di ARPA Lazio, il comune di Montalto di Castro è dotato di Classificazione acustica; tuttavia nel R.P. non sono presenti informazioni al riguardo. Il R.P. avrebbe dovuto contenere tutte le informazioni relative alla classificazione acustica dell'area, luogo degli interventi e avrebbe dovuto analizzare le criticità di tipo acustico presenti nel territorio. Gli interventi dovranno essere coerenti con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale vigente.

HABITAT E BIODIVERSITÀ. (...) Gli interventi previsti dal PUA, come ad esempio le aree destinate a nuovi stabilimenti balneari, a nuovi punti di ormeggio e a spiagge libere con servizi ricreativi e sportivi, potrebbero avere degli effetti negativi sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Pertanto la scrivente Agenzia ritiene che, oltre a seguire le misure di conservazione e gli obblighi e divieti del Piano di Gestione delle SZC (D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 - allegato D), debbano essere incoraggiate delle misure di mitigazione utili ad eliminare gli impatti ambientali sugli ecosistemi dunali, ad esempio:

- Diversificazione delle modalità di pulizia tra aree interessate da stabilimenti balneari e aree prive;
- Divieto di effettuare interventi di pulizia nelle fasce antedunali;
- Mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- Conservazione o ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;
- Messa in atto di azioni volte a favorire l'utilizzo della sentieristica (laddove presente) a tutela del sistema anteduna-duna dal calpestio... per la salvaguardia delle tartarughe e dei loro habitat di riproduzione, sarebbe opportuno intraprendere delle azioni di prevenzione e conservazione, come ad esempio:
- Evitare la pulizia meccanica delle spiagge;
- Messa in sicurezza (da calpestamento e predazione) dei nidi, delimitandone l'area con pali e rete interrata;
- Installare, all'esterno dell'area, un'adeguata cartellonistica per informare e sensibilizzare i fruitori della spiaggia e i gestori balneari;
- Eliminare o quantomeno ridurre l'inquinamento luminoso che, al momento della schiusa, può disorientare i piccoli di tartaruga.

**Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - Area Blue Economy.
Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative**

La struttura regionale competente ha comunicato quanto segue:

(...) TIPOLOGIE DI UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE (ART. 9 delle "Norme Tecniche di Attuazione" - di seguito denominate N.T.A. - Pag. 9)

Preliminarmente si rileva un mero errore materiale nella numerazione dei paragrafi dell'Art. 9. Agli "Stabilimenti Balneari" dovrebbe infatti corrispondere il paragrafo 9.3. (e non 9.4). Conseguentemente andrebbe corretta anche la numerazione dei paragrafi successivi fino al 9.6 che dovrebbe essere corretto con 9.5. Per chiarezza di esposizione e al fine di non ingenerare confusione si utilizza, comunque, la numerazione già attribuita dal redattore, ancorché errata.

Art. 9.1 - SPIAGGE A LIBERA FRUIZIONE (Pag. 9 N.T.A.)

Si ritiene necessario sottolineare che per le "Spiagge a Libera Fruizione" disciplinate dall'Art. 6 del R.R. n. 19/2016, possono essere stipulate esclusivamente Convenzioni di tipo "B" ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del R.R. n. 19/2016, "con soggetti scelti previo avviso pubblico". Si ritiene, pertanto, che tale precisazione debba essere inserita nel paragrafo 9.1.1. delle N.T.A. del PUA Comunale alla pag. 9

Nel medesimo paragrafo si ritiene necessario precisare che il "noleggio di attrezzature balneari" debba svolgersi da area diversa dal Demanio Marittimo (area privata o comunale). La struttura di superficie coperta di massimo di 25 mq. di facile rimozione ed in materiale ecocompatibile, prevista al comma 1 dell'art. 6 del R.R. n. 19/2016, è infatti destinata esclusivamente ad ospitare materiali ed attrezzature per assicurare i servizi essenziali (pulizie, assistenza e salvataggio, primo soccorso), e non può essere destinata ad attività commerciali.

Art. 9.2 - SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI (Pag. 9 e segg. N.T.A.)

Il PUA del Comune di Montalto di Castro prevede nell'ambito della presente fattispecie concessoria (disciplinata dall'art. 5 del R.R. n. 19/2016) anche una tipologia particolare ed innovativa di Spiagge Libere con Servizi (SLS) "dedicate esclusivamente alle attività specialistiche sportive della vela, della pesca o altre discipline strettamente connesse al mare o alla spiaggia che vengono denominate nel presente PUA SLS-S" (punto 5. Art. 9.2.1 pag. 10 delle "N.T.A."). (A tale proposito si evidenzia che il PUA Comunale non contempla - coerentemente con la previsione di tale ultima innovativa fattispecie concessoria SLS-S - le Concessioni per "Attività Ricreative e Sportive" (ARS) previste dall'art. 3 comma 1 punto h) del R.R. n. 19/2016). Il punto 7. dell'Art. 9.2.1. delle N.T.A. del PUA Comunale dispone: "E' vietato il frazionamento dell'area in concessione, ad eccezione delle aree destinate a: a) stalli e cataste mobili di attrezzature balneari; b) ricovero di attrezzature balneari, per il salvataggio e per la pulizia delle spiagge; c) spazi destinati ad aree verdi; d) torrette di avvistamento." Tale articolo riproduce essenzialmente il contenuto del comma 5 dell'art. 5 del R.R. n. 19/2016, il quale prevede, però, un ulteriore punto "e) spazi destinati al gioco, allo sport e allo svago". Si ritiene opportuno che tale punto e) sia previsto anche al sopra richiamato punto 7 dell'Art. 9.2.1. delle N.T.A. del PUA Comunale, con la specifica che è previsto limitatamente alle Concessioni identificate nel PUA comunale come SLS-S. L'art. 9.2.1 (pag. 10 delle N.T.A.) dedicato al "Rapporto tra arenile in concessione e arenile in convenzione" sarebbe, altresì, opportuno che contenesse esplicitamente il richiamo alle Convenzioni di Tipo "A", le uniche applicabili alla fattispecie delle "Spiagge Libere con Servizi" disciplinate dall'art. 7 co 1 lett. a) del R.R. n. 19/2016. In merito al punto 6 del citato art. 9.2.1 (pag. 10 delle N.T.A.) il quale recita: "Non rientrano tra le aree da assoggettare a titolo concessorio i percorsi per la fruizione delle spiagge, le attrezzature per i diversamente abili e i teli frangivento, i campi da gioco e le aree gioco bimbi a libera fruizione se di dimensioni compatibili con l'arenile riservato alla balneazione", si suggerisce di valutarne e accertarne la compatibilità con l'art. 5 co. 4 del R.R. n. 19/2016, nel quale sono esclusi dalla assoggettabilità al titolo concessorio solamente "i percorsi per la fruizione

delle spiagge da parte delle persone diversamente abili e i teli frangivento”, e la compatibilità con le esigenze dell’Erario dello Stato che per le aree non assoggettate a titolo concessorio non percepisce il canone demaniale. In merito alla Tabella riportata alla pag. 12 colonna 5 (Art. 9.2.1. delle N.T.A.) si ritiene opportuno che sia chiarito il concetto di “Stalli per distanziamento interpersonale”. Il concetto di “distanziamento”, infatti, sembrerebbe richiamare l’idea di dispositivi (quali per es. aste di ombrelloni preinstallate sull’arenile o altro) che potrebbero prefigurare la violazione del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari. Quanto ai “Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi” previste all’Art. 9.2.3 delle N.T.A. si ritiene opportuno evidenziare che riproducono fedelmente quelli previsti all’art. 5 co. 1 del R.R. n. 19/2016, con ulteriori due requisiti innovativi e precisamente: il n. 5) “Locale di primo soccorso” e il n. 11) “Area di accesso panoramica”, (dettagliatamente descritta all’Art. 3 sub d. del “Disciplinare Tecnico”, come rimodulato dagli “Emendamenti approvati alla proposta di deliberazione consiliare n. 140”). In particolare si esprime apprezzamento per l’elemento innovativo costituito dall’ “Area di accesso panoramica”. Si suggerisce comunque di prevedere esplicitamente che il suddetto manufatto potrà permanere sull’area demaniale nell’ “eventuale periodo temporale oggetto di stagionalizzazione” (pag. 5 del “Disciplinare Tecnico”, punto d) come rimodulato dalla proposta di Delib. n. 140) nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 52 bis della L.R. n. 13/2007, ed in particolare “ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia”. (All’Art. 9.2.4 delle N.T.A. (pag. 13) “Attività e Servizi possibili nelle Spiagge Libere con Servizi”, il punto 3) va integrato con l’aggiunta, dopo le parole “comma 7”, con le parole “dell’art. 5 del Regolamento regionale n. 19/2016”, omesse, si ritiene per mero errore materiale di scrittura).

9.4 - STABILIMENTI BALNEARI (Pag. 14 e segg. N.T.A.)

All’Art. 9.4.1. delle N.T.A. al PUA comunale, sono definiti i requisiti qualificanti la fattispecie concessoria degli Stabilimenti Balneari (SB), in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del R.R.n. 19/2016. Si ritiene necessario a tal proposito menzionare l’Albo Regionale delle Concessioni Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative – (richiamato anche negli Elaborati Tecnici del PUA di Montalto di Castro, il cui ultimo aggiornamento è stato adottato con la Determinazione regionale n. G05441 del 20.04.2023. In tale Albo per il Comune di Montalto di Castro attualmente risultano n. 7 Stabilimenti Balneari (precisamente quelli identificati con il n. d’ordine 4 – 8 – 9 – 11 – 12 – 17 – 18) privi di “Opere di facile rimozione”, di “Opere di difficile rimozione” e di “Pertinenze”. Da ciò ne consegue l’assenza dei requisiti necessari perché le concessioni in questione corrispondano alle fattispecie dello “Stabilimento Balneare” come disciplinata dal Regolamento regionale n. 19/2016 e dal PUA Comunale già adottato e di imminente approvazione. Si coglie occasione, pertanto, in questa sede, per richiamare l’attenzione dell’Ente Civico al rispetto, da parte degli attuali e futuri concessionari, delle norme sopra richiamate e dei contenuti delle Concessioni. In merito ai requisiti degli Stabilimenti Balneari indicati all’Art. 9.4.1. lett. b) delle “Norme Tecniche di Attuazione” al PUA comunale, suscita qualche perplessità la previsione dei soli “spogliatoi” e non anche delle “cabine”, previste dall’art. 4 comma 1 punto b) del R.R. n. 19/2016. Una recentissima Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Montalto di Castro ha riguardato proprio la realizzazione di n. 12 cabine presso lo Stabilimento Balneare “Ippocampo”. Si ritiene, pertanto, utile suggerire di integrare il PUA Comunale prevedendo per gli Stabilimenti Balneari anche la presenza delle “cabine”. Si ritiene, altresì, utile rilevare che, mentre per la fattispecie delle “Spiagge Libere con Servizi” nel PUA Comunale è previsto, tra i requisiti obbligatori, il “Locale di primo soccorso” (vedi Art. 9.2.3. delle N.T.A.) - che non è previsto come requisito obbligatorio dal R.R. n. 19/2016 - tale requisito non è invece previsto nel PUA Comunale per gli “Stabilimenti Balneari” (forse per mero errore di omissione??). Si suggerisce, pertanto, per ragioni di coerenza interna del PUA comunale, di prevedere il “Locale di primo soccorso” anche per la fattispecie concessoria degli “Stabilimenti Balneari”, sebbene tale requisito, come sopra già rilevato, non sia previsto come obbligatorio dall’art. 4 del R.R. n. 19/2016 neppure per gli “Stabilimenti Balneari”.

9.5 – ESERCIZI DI RISTORAZIONE (Art. 9.5 delle N.T.A. pag. 16)

Si ritiene opportuno evidenziare che per la tipologia concessoria “Esercizi di Ristorazione” il PUA Comunale prevede ulteriori requisiti strutturali e funzionali obbligatori e innovativi rispetto a quelli previsti dall’art. 9 del

R.R. n. 19/2016. (Si segnala un errore materiale al punto 9. dell'Art. 9.4 (pag. 17), dove le parole "dello stabilimento" vanno sostituite con le parole "dell'esercizio di ristorazione").

9.6 – PUNTI DI ORMEGGIO (Art. 9.6 delle N.T.A. pag. 17)

Si segnala che il PUA del Comune di Montalto di Castro prevede per i Punti di Ormeggio una caratteristica innovativa rispetto alla disciplina prevista dall'art. 8 del R.R. n. 19/2016. Alcuni Punti di Ormeggio, ove specificato negli elaborati progettuali del PUA, possono essere associati ad "Esercizi di Ristorazione", tenuto conto che, come precisato al paragrafo 5.a della presente nota "nella finalità di ogni singola concessione (...omissis...) può essere ricompresa una o più tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime" tra quelle previste nel PUA (Pag. 5 delle N.T.A.), come previsto anche dall'art. 3 comma 2 del R.R. n. 19/2016. I "Punti di Ormeggio" nel PUA Comunale sono ritenuti come "azioni da incentivare" (pag. 41 del "Rapporto Preliminare") per le ragioni sotto esposte: "i nuovi punti di ormeggio rientrano tra le azioni da incentivare nelle misure di conservazione degli ZSC marini (IT6000001 fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora – IT6000002 fondali antistanti Punta Morelle), così da garantire un approccio alle spiagge, con particolare riguardo al tratto scarsamente accessibile da terra (per l'interdizione dovuta alla presenza della centrale ENEL e di estese aree private), ordinato e governabile, rispetto a quanto attualmente accade. Tra gli interventi da incentivare, sono infatti l'individuazione di zone di ancoraggio libere delimitate da boe in corrispondenza di fondali privi di habitat 1120 (Praterie di Posidonia) e 1170 (Scogliere)".

DESTAGIONALIZZAZIONE

Quanto alla Destagionalizzazione delle attività sul Demanio Marittimo si prende atto delle integrazioni già apportate al "Rapporto Preliminare" ed allegate, con separato documento, alla nota del Comune di Montalto di Castro acquisita al protocollo regionale n. 328754 del 23.03.2023. In tale documento integrativo viene sostanzialmente rilevato come l'offerta turistica complessiva, al di fuori della stagione balneare, sia minima nel litorale di Montalto di Castro, e meno attrattiva rispetto a quella "della confinante regione Toscana, della Feniglia e dell'area del Monte Argentario; tali considerazioni sono dimostrate oggettivamente dal fatto che attualmente le sole attività che si possono considerare come "destagionalizzate" sono probabilmente un paio di ristoranti all'interno di stabilimenti balneari esistenti che garantiscono un servizio costante oltre la stagione estiva". Si legge, altresì, nel documento una ulteriore interessante valutazione: "...meritano attenzione nei termini di una possibile destagionalizzazione effettiva solo i punti di ormeggio vista la presenza di numerose imbarcazioni nei pressi della costa anche nel periodo primaverile e autunnale in virtù della prossimità delle rotte da e verso l'Argentario e l'arcipelago toscano...". Preso atto delle considerazioni e valutazioni sopra espresse nel PUA Comunale, si ritiene che l'Ente Civico, possa, eventualmente, anche scegliere di dettagliare la disciplina della "destagionalizzazione" – data la fisiologica evoluzione dei flussi turistici sul litorale laziale negli ultimi anni - in un apposito successivo atto amministrativo di natura regolamentare o mediante apposite Ordinanze civiche, che costituiscono strumenti di più agile disciplina. Si ritiene, in ogni caso, opportuno che nel disciplinare la "DESTAGIONALIZZAZIONE" delle attività turistico-ricreative sul Demanio Marittimo, il PUA Comunale faccia esplicito riferimento alla disciplina inderogabile disposta dall'art. 52 bis della Legge regionale 06.08.2007, n. 13 e dall'art. 18 del Regolamento regionale 12.08.2016, n. 19, i quali prevedono sostanzialmente il possesso obbligatorio da parte dei concessionari, anche per le strutture di facile rimozione, "dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia".

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;

- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il PUA in esame disciplina gli interventi sulle aree demaniali marittime, consentendone, previa concessione demaniale, la fruizione ai fini turistici ricreativi, senza assumere valore di strumento urbanistico;
- Il PUA interessa il settore costiero del Comune di Montalto di Castro, diviso in quattro Ambiti omogenei, interessando un tratto di costa di lunghezza complessiva pari a circa 18 km;
- Il PUA in esame prevede nuove concessioni per stabilimenti balneari, ampliamenti di stabilimenti esistenti, punti di ormeggio, esercizi di ristorazione, su un territorio costiero caratterizzato dalla presenza di diversi siti della Rete Natura 2000;
- La Direzione Regionale Ambiente, per quanto concerne gli aspetti relativi alla Rete Natura 2000 ed alla Valutazione di incidenza, ha evidenziato diverse criticità relative alle previsioni di piano, con riferimento agli ampliamenti degli stabilimenti esistenti, ai nuovi punti di ormeggi ed ai varchi di accesso al mare, tali da non poter escludere interferenze significative sui siti tutelati; e pertanto ritiene necessario *“approfondire le informazioni e le considerazioni sulle incidenze anche indirette sugli obiettivi di conservazioni dei Siti Natura 2000 precedentemente citati, analizzando con maggior dettaglio le previsioni del Piano in argomento e il loro rapporto con le esigenze di conservazione di habitat, specie e habitat di specie anche potenzialmente interferiti”*;
- La Soprintendenza ha segnalato diversi aspetti che necessitano di *“essere ulteriormente approfonditi, e che i contenuti del rapporto preliminare non risultano adeguati rispetto alle necessità di tutela delle aree interessate”* *“che le aree in oggetto, risultano sensibili sia da un punto di vista paesaggistico che archeologico”*, ritendendo che l’attuazione del PUA *“possa comportare un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004”* e che sia necessario approfondire le ricadute del piano in sede di VAS;
- ARPA Lazio evidenzia che *“gli interventi previsti dal PUA, come ad esempio le aree destinate a nuovi stabilimenti balneari, a nuovi punti di ormeggio e a spiagge libere con servizi ricreativi e sportivi, potrebbero avere degli effetti negativi sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario”* proponendo diverse misure di mitigazione, mentre per le componenti *“Risorse idriche”*, *“Suolo”*, *“Rifiuti”* e *“Rumore”* ha evidenziato alcune carenze del RP;
- L’Area regionale *“Difesa della Costa”* evidenzia la necessità di prevedere idonei accessi per le operazioni di difesa costiera nelle aree oggetto di forte erosione, e contestualmente richiama l’opportunità di attuare un idoneo monitoraggio per il fenomeno dell’erosione costiera, anche nell’installazione delle strutture temporanee previste dal PUA;
- L’Autorità di Bacino ha richiesto specifiche integrazioni poiché secondo quanto previsto dal Piano *“sono consentiti nuovi volumi ed ampliamenti in aree individuate a pericolo inondazione e rischio R4”*, e che nel tempo intercorso da parte dell’Autorità Procedente non sono pervenute le integrazioni richieste;
- Nel RP, per quanto concerne la destagionalizzazione, viene riportato che *“le attività di destagionalizzazione sono difficilmente ipotizzabili e probabilmente non sostenibili dal punto di vista economico e gestionale se non in uno scenario complessivo e territoriale di riordino dell’offerta turistica”* richiamando nelle NTA del PUA generici *“criteri per la destagionalizzazione”* che rimandano ad un successivo regolamento, specificando che *“in considerazione delle caratteristiche naturali e di antropizzazione della costa è consentita la destagionalizzazione per singole Zone Omogenee o parti significative delle stesse”*;

- Nel RP viene riportato che le nuove concessioni quali spiagge libere con servizi o esercizi di ristorazione saranno ubicate in *“zone prive di questa tipologia di ricettività, e saranno quindi utilizzate da chi già frequenta in maniera libera queste spiagge... non influenzando quindi i flussi turistici esistenti”* e che gli obiettivi specifici del piano *“non sono quelli di generare nuovi flussi turistici ma di meglio gestire ed organizzare quelli esistenti”*;
- Nel RP in relazione agli effetti sui flussi di traffico derivanti dall’attuazione del Piano viene riportato che gli stessi sono ritenuti trascurabili, favorendo l’incentivazione di *“forme di mobilità lenta e sostenibili (ciclovie Tirrenica, ciclabili locali, sentieristica esistente)”*;
- In riferimento alle ricadute sulle componenti ambientali, nel RP viene riportato che *“per la tipologia di piano in argomento e la sua natura di indirizzo più che di pianificazione di interventi non ritiene di dover descrivere dettagliatamente e in termini quantitativi detti aspetti”*;
- L’Area regionale *“Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative”* evidenzia che per determinati aspetti, come dettagliatamente riportato nel relativo contributo, il PUA in esame non risulta essere conforme alla pianificazione regionale vigente (PUAR);
- L’Area regionale competente in pianificazione paesaggistica ha precisato alcuni aspetti inerenti la coerenza con la pianificazione sovraordinata e le norme di settore;

CONSIDERATO che l’Area regionale Protezione e Gestione della Biodiversità con nota prot. 419255 del 17/04/2023 ha espresso il proprio pronunciamento di screening di Valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., comunicando la necessità di assoggettare il piano alla fase di Valutazione appropriata;

TENUTO CONTO delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza, G.U. n. 303 del 28/12/2019, e delle Linee Guida regionali approvate con DGR 938 del 27/10/2022, in merito al coordinamento tra la procedura di VAS e VInCA per le quali *“l’esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l’elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS”*;

VALUTATO che:

- Il PUA proposto possa determinare interferenze significative con i siti Natura 2000 presenti nel contesto ambientale di riferimento, come evidenziato nei contributi SCA pervenuti;
- Sia opportuno prevedere un idoneo piano di monitoraggio sulle previsioni e l’attuazione del PUA in esame nelle aree caratterizzate da fenomeni di erosione costiera, prevedendo idonee misure come evidenziato dall’Area Regionale Difesa della Costa;
- Nel RP non vi siano sufficienti elementi di analisi e valutazione per escludere ricadute negative nell’esercizio delle attività previste dal PUA in aree caratterizzate da rischio idrogeologico, come evidenziato dall’Autorità di Bacino;
- Il PUA proposto, pur tenendo conto del *“Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative”* (PUAR), approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021, risulta non pienamente coerente allo stesso per gli aspetti inerenti le diverse tipologie di concessioni previste, che possono determinare ricadute sulle componenti ambientali;
- Le diverse tipologie di concessioni previste dal PUA, con particolare riferimento alle nuove non attualmente presenti in diversi settori del litorale caratterizzato da spiaggia libera, possano determinare delle variazioni

dei flussi turistici stagionali in funzione di un incremento di servizi ed offerta a supporto dell'attività balneare sull'arenile;

- Nel RP manca un quadro esauriente della situazione attuale e delle stime in termini di incrementi attesi o variazione della distribuzione del turismo balneare sulla costa, e quindi delle stime dei flussi di traffico e delle ricadute sulla mobilità e sulle diverse componenti ambientali;
- Nel RP non risulta presente un quadro analitico per le diverse componenti ambientali, con particolare riferimento ad esempio alle matrici "Acqua", "Suolo" e "Rifiuti", al fine di verificare le ricadute delle scelte di Piano rispetto alla situazione attuale;
- Il RP non presenta un approfondimento esaustivo delle criticità evidenziate nel PUAR per il Comune di Montalto di Castro in funzione delle previsioni di Piano, con particolare riferimento agli accessi al mare ed ai parcheggi in determinati settori costieri ed alle eventuali specifiche misure per mitigarne le ricadute;
- Non vi siano sufficienti elementi che consentano di valutare le ricadute ambientali determinate dalla destagionalizzazione delle attività, laddove se ne intenda ricorrere, per i diversi ambiti omogenei individuati sulle aree demaniali marittime, come anche evidenziato dalla Soprintendenza per quanto concerne gli aspetti paesaggistici;
- Risultano necessari tutti gli ulteriori approfondimenti evidenziati dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nei pareri di propria competenza;
- La necessità di una Vinca appropriata ad esito del relativo screening comporta la necessità di sottoporre il Piano a VAS;

RICHIAMATO l'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006 e valutato che, sulla base dei criteri di cui all'Allegato I del decreto, nonché della descrizione non completa del piano e delle informazioni e dati forniti dal Rapporto Preliminare, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, non risulta possibile escludere possibili effetti significativi derivanti dalle previsioni dell'intero piano;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)